Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — **Roma — Venerdì, 11 ottobre** — **Numero 240**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 18; trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36; » » 20; » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80; » » 42; » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi e in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1913, n. 1220).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Relazione di S. E. il ministro delle finanze a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re**, *in udienza del 3 ottobre 1918, sul decreto che approva lo statuto tipo degli Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato.*

ALTEZZA,

Ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Altezza Reale gli uniti schemi di decreti Luogotenenziali, di concerto con i colleghi dell'industria, del commercio e del lavoro e degli approvvigionamenti e consumi. Tali decreti contengono provvedimenti eccezionali, coordinati nelle rispettive finalità, e consigliati da urgenti necessità dell'economia nazionale.

Con il primo si approva lo statuto tipo e si dettano norme generali per la costituzione ed il funzionamento di grandi Istituti di consumo per gli impiegati e salariati dello Stato; con l'altro, mediante la facoltà di risconto di cambiali a tasso di favore da parte degli Istituti di emissione, si agevolano le operazioni di credito alle Società cooperative ed agli enti autonomi di consumo.

Il progressivo rialzo dei prezzi del mercato, che è fenomeno economico generale e comune a tutte le nazioni belligeranti e neutrali, fa sentire più acuti e più gravi i suoi effetti su determinate categorie di cittadini, su quelle cioè che, provviste di redditi fissi, non hanno mezzo di ripercuotere, in alcun modo, tali aumenti.

Tra queste categorie di cittadini particolarmente colpita è la classe degli impiegati e salariati dello Stato e delle pubbliche Amministrazioni, a favore della quale venne perciò recentemente deliberata dal Governo la concessione di nuove indennità di caro viveri.

Le provvidenze che vengono ora sottoposte all'approvazione di V. A. R. tendono ad integrare le precedenti, che rimarrebbero, fatalmente, vane senza questo diretto e benefico intervento dello Stato, nel campo stesso degli approvvigionamenti e dei consumi, a favore dei propri impiegati.

Ai nuovi Istituti potranno per ora iscriversi soltanto gli impiegati e salariati dello Stato, quelli delle Ammministrazioni provinciali e comunali, i pensionati dello Stato e gli invalidi di guerra; ma il Governo esaminerà in seguito l'opportunità di estendere la ammissione ad altre categorie di cittadini, allo scopo di allargare sempre più la benefica azione moderatrice sui prezzi che questi potenti organismi di distribuzione saranno indubbiamente chiamati ad esercitare.

Il decreto che facilita le operazioni di credito a taluni Istituti, tra i quali in primo luogo l'Istituto nazionale di credito per la cooperazione, costituisce un opportuno complemento del primo, giacchè è bene che nel tempo stesso in cui si dà così vigoroso impulso alle organizzazioni di consumo, si alimentino, altresì, mediante nuove agevolezze, le fonti prime del credito, che rappresentano i mezzi indispensabili per l'esistenza e la prosperità delle organizzazioni cooperative.

Mentre così il Governo intende sollevare, con speciali benefici, le disagiate condizioni di una classe di cittadini, più colpita dallo stato di guerra, viene anche a rafforzare efficacemente il largo movimento cooperativo che con tanta opportunità si manifesta, specie nel campo dei consumi, a vantaggio di tutta la collettività dei cittadini, e che potrà certo assurgere a potente strumento di ricchezza nell'economia del dopo guerra.

La guerra ha sviluppato nella comune difesa e nel comune sforzo i rapporti di solidarietà sociale.

Dopo la guerra è a prevedere che le difficoltà dei trasporti e degli scambi non cesseranno che assai lentamente. Bisogna dunque sviluppare tutte le forme della cooperazione di consumo e prepararsi a dare impulso alle cooperative di produzione. È in questo campo che l'attività dello Stato deve largamente esplicarsi. I provvedimenti che ho l'onore di sottoporre a V. A. R. sono da considerarsi soltanto come il primo passo di una politica sociale degna del grande periodo che l'Italia e le nazioni democratiche traversano con sincerità di propositi e con fede nell'avvenire.

Il numero 1401 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1312;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro e per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, di concerto con i ministri dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze, della guerra, e dell'industria;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito schema di statuto tipo degli « Istituti di consumo per gl'impiegati e salariati dello Stato », visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Tali Istituti verranno istituiti nei capoluoghi di Provincia e nelle città di Spezia e Taranto.

Art. 2.

Il ministro del tesoro provvede:

a) alla costituzione dei Consigli di amministrazione degli Istituti nei modi previsti dallo statuto tipo;

b) all'approvazione degli atti costitutivi degli enti, che verranno deliberati dai rispettivi Consigli di amministrazione, in conformità delle norme dello statuto stesso;

c) alla assegnazione, sui fondi stanziati con il citato decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, numero 1312, e su gli altri che saranno in prosieguo stanziati, delle somme da mutuarsi agli Istituti, autorizzando altresì l'apertura di conti correnti per gli acquisti delle merci in proporzione dei bisogni commerciali delle aziende;

d) all'ordinamento dei servizi di vigilanza sulla gestione degli enti.

Il decreto Ministeriale di approvazione dei singoli statuti degli Istituti avrà valore, ad ogni effetto di legge, di formale loro costituzione in enti morali.

Art. 3.

Per la provvista delle merci necessarie ai bisogni delle aziende gli Istituti di emissione, le Casse di risparmio e gli altri Istituti di credito ordinario o cooperativo sono autorizzati a fare, sotto forma di conto corrente, anticipazioni agli Istituti di consumo, ad interesse non superiore al 5 per cento con garanzia reale sulle merci e sugli impianti, a' termini del decreto Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 723.

Art. 4.

Per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace il Governo fornirà, in deroga ove occorra alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 495, agli Istituti derrate alimentari ed altre merci, di cui curi la provvista o la distribuzione.

Le norme per la fornitura, il trasporto, la consegna ed il pagamento delle merci verranno stabilite di concerto tra i ministri proponenti e gli altri ministri interessati.

Art. 5.

I prefetti del Regno avranno facoltà di procedere alla requisizione di locali ad uso degli Istituti ed anche, ove le particolari condizioni locali lo richiedano, di esercizi di produzione, determinando le relative indennità, con le norme stabilite dal decreto Luogotenenziale 30 ottobre 1915, n. 1570.

Avverso i decreti di requisizione dei prefetti, è ammesso, esclusivamente, ricorso al Comitato giurisdizionale di cui al decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 583.

Art. 6.

Per imprescindibili esigenze del funzionamento degli Istituti e su richiesta dei rispettivi Consigli di amministrazione, le Commissioni locali esoneri potranno concedere esoneri temporanei dal servizio militare, a militari non mobilitati di classi anteriori al 1882, inabili permanentemente ai servizi di guerra, da assumersi in servizio degli Istituti stessi.

Art. 7.

Gli Istituti di consumo sono sottoposti alla vigilanza governativa, che viene esercitata nei modi previsti dalle disposizioni dell'allegato statuto tipo.

Art. 8.

Agli Istituti costituiti in conformità delle disposizioni del presente decreto è concessa la esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui redditi loro propri e dalle tasse di registro, di bollo, ipotecarie, di concessioni governative, di manomorta per tutti gli atti relativi alle loro fondazione, amministrazione ed esercizio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti di consumo che si federano o contraggono accordi coll'Istituto, o che comunque serbino autonomia di amministrazione e bilanci separati.

Art. 9.

Il ministro del tesoro è incaricato dell'esecuzione del presente decreto ed è autorizzato ad emanare ogni altro provvedimento necessario per la pronta ed efficace azione degli Istituti.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — CRESPI — SACCHI — MEDA — ZUPELLI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

ISTITUTO DEI CONSUMI
per gli impiegati e salariati dello Stato.

Schema di statuto tipo.

Denominazione, sede e composizione.

Art. 1.

È costituito in . . . . un ente morale autonomo denominato « Istituto dei consumi per gli impiegati e salariati dello Stato ».

Esso ha sede in . . . . ed è fondato dallo Stato coi mezzi indicati all'art. 8, per facilitare l'approvvigionamento e la distribuzione, e rendere meno gravosi i prezzi dei generi più necessari alla vita ai propri impiegati e salariati ed a quelli di altre amministrazioni da determinarsi volta per volta, con decreto del ministro del tesoro.

Art. 2.

Possono iscriversi all'Istituto:

a) gli impiegati e salariati delle Amministrazioni civili e militari dello Stato;

b) gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito e dell'armata e degli altri corpi armati dello Stato;

c) gli impiegati e salariati delle Amministrazioni provinciali e comunali;

d) i pensionati dello Stato e del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato e le vedove e gli orfani degli impiegati dello Stato e delle ferrovie dello Stato non aventi diritto a pensione;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra.

Per la verifica del possesso effettivo dei titoli per l'ammissione delibera a maggioranza di due terzi di voti il Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 9.

Art. 3.

Con decreto del ministro del tesoro potranno ammettersi a far parte dell'Istituto altre categorie di impiegati e salariati appartenenti ad enti od Istituti concessionari od esercenti servizi pubblici ovvero aventi altre finalità di pubblico interesse.

Art. 4.

Scopo dell'Istituto è quello di acquistare i generi di consumo e le merci di prima necessità che lo Stato distribuisce e dal mercato libero quanto altro sia necessario alla vita, per distribuirli agli inscritti all'Istituto ed alle loro famiglie nei modi più rapidi, comodi ed economici e al prezzo di costo gravato dalle sole spese d'esercizio generali e di amministrazione e di un margine prudenziale di utile che dovrà andare ad ammortamento degli impianti ed ai fondi di cui all'articolo 15.

Pel raggiungimento di tale scopo l'Istituto aprirà nei luoghi più adatti e comodi appositi magazzini di distribuzione. La vendita sarà fatta solo per contanti.

Art. 5.

Con deliberazione del Consiglio d'amministrazione, l'Istituto potrà impiantare succursali e magazzini di distribuzione in altri centri della Provincia.

Presso tali succursali potranno inscriversi, secondo le norme stabilite negli articoli 2 e 3, coloro che risiedono nei predetti centri.

Art. 6.

Potranno far parte dell'Istituto anche Società cooperative od altri enti di consumo già costituiti tra impiegati e salariati di cui alle categorie indicate nell'art. 2, con deliberazione presa in conformità dei rispettivi statuti ed approvata dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Tali Società ed enti dovranno apportare all'Istituto il capitale, le merci ed ogni altra loro attività.

La deliberazione del Consiglio d'amministrazione approva l'ammissione di dette Società o enti, regola i reciproci rapporti e stabilisce anche le modalità di amministrazione ed eventualmente di liquidazione.

Art. 7.

L'Istituto ha facoltà di federarsi o stabilire accordi con altri enti di consumo già esistenti, purchè la maggioranza degli inscritti agli enti stessi sia costituita da impiegati o salariati dello Stato. In tal caso, però, le gestioni ed i bilanci degli enti associati dovranno mantenersi distinti e separati, rimanendo riservato ai soli iscritti appartenenti alle categorie previste dagli articoli 2 e 3, il diritto di usufruire del trattamento di favore assicurato agli altri impiegati e salariati iscritti all'Istituto.

Nelle forniture delle derrate alimentari, e delle altre merci che lo Stato determinerà di concedere a prezzo di costo agli Istituti, sarà tenuto conto dei quantitativi occorrenti per la distribuzione a condizioni di favore, assicurata agli iscritti agli enti associati, appartenenti alle categorie sopra indicate.

Capitale.

Art. 8.

Il capitale dell'Istituto è costituito:

a) dalle somme destinate dallo Stato agli impianti e mutuate all'interesse del 4 per cento;

b) dalle somme destinate agli acquisti delle merci in proporzione ai bisogni commerciali dell'azienda mediante apertura di conti correnti al tasso d'interesse non superiore al 5 per cento;

c) dai fondi di cui agli articoli 6 e 15;

d) da elargizioni, donazioni, legati ed altri proventi ordinari e straordinari.

Il servizio dei conti correnti potrà essere affidato all'Istituto dei conti correnti dell'Amministrazione postale e ad Istituti di emissione o di credito da stabilirsi dal ministro del tesoro.

Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dal ministro del tesoro esclusivamente fra gli impiegati e salariati dello Stato ed è composto di non più di 9 membri nelle città con popolazione superiore ai 500 mila abitanti e non più di 7 nelle altre.

Tuttavia nelle città con oltre 500 mila abitanti due dei componenti il Consiglio potranno essere scelti tra persone di particolare competenza nella cooperazione, anche se non appartenenti alla categoria degli impiegati o salariati dello Stato.

I componenti il Consiglio di amministrazione assumono la responsabilità collettiva ed individuale della loro opera verso lo Stato ed incorrono oltrechè nelle responsabilità civili e penali, in quelle disciplinari, quando in qualunque modo trascurino o non osservino i doveri di buoni ed onesti amministratori.

Essi godranno di un'indennità di carica da fissarsi volta per volta a seconda dell'importanza dell'Istituto, dal ministro del tesoro su proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente: tale elezione però dovrà essere approvata dal ministro del tesoro.

I componenti il Consiglio durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati. Possono però essere revocati con motivato decreto del ministro del tesoro.

Il presidente dura in carica 3 anni e può essere riconfermato.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione si aduna una volta ogni quindici giorni e ogni qualvolta il presidente lo creda necessario e ne facciano al medesimo richiesta almeno tre dei componenti.

Le adunanze del Consiglio sono valide quando vi partecipino almeno la metà più uno dei membri.

Le deliberazioni debbono ottenere la maggioranza dei voti dei presenti alla seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 12.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) procedere alla verifica del possesso effettivo dei titoli per l'iscrizione all'Istituto;

b) designare uno dei suoi membri ad amministratore delegato e, ove sia necessario, nominare un direttore, scelto anche fra estranei, fissando le rispettive competenze e riservandosi il diritto di revoca per l'uno o per l'altro;

c) nominare, sospendere e revocare gli impiegati e gli agenti dell'Istituto, e fissarne le attribuzioni e le retribuzioni;

d) provvedere agli acquisti e stabilire i prezzi di vendita delle merci da distribuirsi, determinando anche, con l'approvazione del Ministero degli approvvigionamenti e consumi alimentari il contingente delle medesime ed i quantitativi massimi da assegnare agli iscritti, in conformità delle disposizioni generali concernenti la distribuzione e il razionamento delle merci;

e) redigere i rendiconti annuali, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;

f) deliberare l'impianto e l'apertura di magazzini di deposito e di distributori e spacci, di esercizi diretti di produzione, nonchè di ristoranti riservati agli iscritti ed alle loro famiglie;

g) contrarre prestiti o mutui e stabilire conti correnti nei modi previsti all'art. 8, e provvedere all'impiego dei fondi;

h) promuovere giudizi civili e penali, transazioni, ecc.;

i) compilare il regolamento interno dell'Istituto e gli altri regolamenti speciali e modificarli quando lo ritenga necessario ed accettare elargizioni, donazioni, legati;

l) vigilare l'osservanza delle disposizioni annonarie negli spacci ed esercizi dipendenti;

m) compiere tutto quanto è necessario al raggiungimento degli scopi per il buon andamento dell'Istituto.

Rappresentanza e direzione dell'Istituto.

Art. 13.

La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al presidente ed in mancanza all'amministratore delegato, sempre quando non sia delegata dal Consiglio ad altro dei suoi membri.

Il presidente o l'amministratore delegato possono in casi di urgenza prendere provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo chiederne al medesimo la sanatoria nella prima riunione.

Art. 14.

All'amministratore delegato o al direttore spetta la firma in tutti gli affari di ordinaria amministrazione ed in tutti gli altri casi in cui gli sia specialmente delegata dal Consiglio.

L'amministratore delegato sta a capo di tutto il personale; tratta gli acquisti e li sottopone all'approvazione del Consiglio, salvo i casi di urgenza nei quali però è sempre necessaria la ratifica del Consiglio medesimo; dà esecuzione agli acquisti ed ai contratti deliberati e provvede eventualmente, a mezzo di apposito personale, al collaudo delle merci ricevute; presenta le situazioni trimestrali e compie tutto quanto ritiene necessario al buon andamento dell'Istituto.

Il direttore, alla immediata dipendenza dell'amministratore delegato, ha la direzione tecnica dell'azienda, coadiuva l'amministratore stesso nelle sue funzioni ed ha tutte le attribuzioni che i singoli statuti ed i regolamenti interni degli Istituti a lui conferiscono.

Il direttore, quando non sia anche consigliere di amministrazione, interviene alle sedute del Consiglio ed ha voto consultivo.

Bilancio ed utili.

Art. 15.

L'esercizio finanziario si chiude al 30 giugno di ciascun anno.

Il bilancio dovrà indicare le risultanze attive e passive dell'esercizio, gli utili realmente conseguiti, le spese e le perdite.

Dagli utili netti verrà prelevato il 50 % per l'ammortamento del capitale fornito dallo Stato coi relativi interessi.

L'altra metà sarà distribuita come appresso:

a) non oltre il 10 % al Consiglio di amministrazione, con determinazione del ministro del tesoro, su proposta del Consiglio stesso;

b) 10 % al personale dell'azienda, da distribuirsi nei modi stabiliti dal Consiglio;

c) 25 % da destinarsi dal ministro del tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione, ad opere di previdenza fra gl'impiegati e salariati dello Stato;

d) la residuale somma al fondo di riserva.

Scioglimento.

Art. 16.

Con decreto del ministro del tesoro e quando comunque l'Istituto non possa più assolvere convenientemente gli scopi per i quali è stato creato, sarà sciolto e nominato un liquidatore.

Il capitale residuante, dopo avvenuta la liquidazione, verrà versato in tesoreria a favore dello Stato, che lo destinerà nei modi stabiliti dall'art. 15, lett. *d*).

Vigilanza governativa.

Art. 17.

L'Istituto è soggetto alla vigilanza dell'intendente di finanza della Provincia.

Le deliberazioni dell'Istituto dovranno comunicarsi nel termine di due giorni dalla data di ciascuna seduta, all'intendente di finanza il quale dovrà concedere o rifiutare l'approvazione entro 8 giorni dal ricevimento degli atti. S'intenderà senz'altro concessa l'approvazione qualora l'intendente di finanza ometta di pronunciarsi nel termine indicato.

Le deliberazioni di cui all'art. 12 lettera *d*) avranno per altro subito efficacia esecutiva se dichiarate di assoluta urgenza dal Consiglio.

Sono riservati all'approvazione del ministro del tesoro, al quale verranno rimessi dalla Intendenza di finanza, gli atti e le deliberazioni dell'Istituto di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 ultimo comma, 12 comma *b*), *e*) ed *i*).

L'Istituto dovrà ogni quattro mesi presentare al ministro del tesoro una relazione sull'andamento dell'azienda.

Art. 18.

Il ministro del tesoro ha facoltà di fare eseguire ispezioni tutte le volte che lo creda opportuno.

Quando dall'ispezione eseguita risultino disordini gravi nell'amministrazione dell'Istituto o violazioni di statuto, il ministro del tesoro può revocare il Consiglio d'amministrazione e sostituirlo con altro, oppure scioglierlo e nominare un commissario Regio.

Il ministro del tesoro o l'intendente di finanza, nella rispettiva competenza, possono sempre annullare le deliberazioni del Consiglio di amministrazione che questo si rifiutasse di revocare.

Roma, 3 ottobre 1918.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: NITTI.
Il ministro degli approvvigionamenti e consumi alimentari:
CRESPI.

Il numero 1455 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù della autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1318;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel citato decreto Luogotenenziale 15 settembre 1918, n. 1318 è aggiunto, dopo l'art. 5, l'articolo seguente:

Art. 6. — Nulla è innovato per ciò che concerne tutte le facoltà e le attribuzioni del commissario generale per l'aeronautica, di cui nei decreti Luogotenenziali 1° novembre 1917, n. 1813 e 12 aprile 1918, numero 484.

Alle parole « Ministero o ministro per le armi e munizioni » contenute nei suddetti decreti, vanno sostituite quelle di « ministro o Ministero per le armi e i trasporti ».

Art. 2.

Gli articoli 6, 7 e 8 del citato decreto, diventano rispettivamente gli articoli 7, 8 e 9 di esso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

Il numero 1468 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento al Governo del Re dei poteri straordinari per la guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il diritto fisso di cui all'art. 8 del decreto-legge Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261, può essere applicato a carico esclusivo dei produttori in misura non superiore:

a) a L. 0.50 per quintale di combustibile nazionale fossile o vegetale, o di agglomerati, a chiunque venduto o direttamente utilizzato;

b) a L. 0.10 per ogni metro cubo di gas distribuito.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 ottobre 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

IL MINISTRO
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI ALIMENTARI

Veduti i decreti Luogotenenziali 3 gennaio 1918, n. 49, e 22 maggio 1918, n. 700;

Udita la Commissione centrale consultiva per gli approvvigionamenti e i consumi;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo massimo per la vendita all'ingrosso dell'olio di oliva di prima qualità, da chiunque effettuata, è stabilito in L. 450 al quintale.

Per le altre qualità di olio di oliva dovranno praticarsi prezzi proporzionalmente inferiori.

Il prezzo massimo degli olii di oliva non commestibili destinati alla raffinazione o ad usi industriali è fissato in L. 375 al quintale. Tale prezzo dovrà essere proporzionalmente ridotto in relazione al grado di acidità degli olii stessi.

I prezzi indicati s'intendono per merce resa franca su vagone alla stazione di partenza, fusti a parte a rendere o a fatturarsi al compratore.

Art. 2.

Qualora si debba procedere a requisizione di olio, il prezzo di requisizione sarà inferiore di 50 lire ai prezzi stabiliti a norma del precedente articolo.

Art. 3.

I prefetti, udite le Commissioni provinciali consultive per i consumi, stabiliranno il limite massimo entro il quale le autorità comunali dovranno fissare il prezzo di vendita al minuto per i rispettivi Comuni.

In nessun caso tale prezzo potrà superare L. 5,50 al kg., compreso l'eventuale dazio comunale.

Secondo le consuetudini locali di vendita i prezzi saranno proporzionalmente stabiliti in misura di capacità.

Si intenderanno come vendite al minuto quelle non superiori ai 5 chilogrammi.

Art. 4.

I prefetti fisseranno un breve termine entro il quale le autorità comunali dovranno determinare e pubblicare i prezzi di vendita al minuto.

Ove le autorità comunali non provvedano nei termini stabiliti ovvero non si attengano rigorosamente nella determinazione dei prezzi ai criteri dettati dal prefetto, questi si sostituirà alle autorità stesse con provvedimento di ufficio.

Art. 5.

Agli olii già precettati per la requisizione o comunque vincolati per conto del Ministero degli approvvigionamenti e consumi si applicano i prezzi fissati dal decreto 20 ottobre 1917 del commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 6.

È vietata la esportazione dell'olio fuori del territorio della Provincia senza autorizzazione del Ministero per gli approvvigionamenti e consumi, che darà ai prefetti le relative disposizioni.

Art. 7.

Salve le disposizioni del presente decreto e le precettazioni che fanno obbligo ai singoli detentori di olio di tenerlo a disposizione della pubblica amministrazione, sono revocate tutte le disposizioni e i provvedimenti che vincolino o limitino in qualsiasi modo il commercio dell'olio entro il territorio della Provincia.

I prefetti provvederanno al censimento dell'olio nelle rispettive Provincie mediante denuncia obbligatoria, stabilendone le modalità e i termini.

Art. 8.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli olii di seme.

Art. 9.

Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto saranno punite a norma dei decreti Luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 740 e 18 aprile 1918, n. 497.

Art. 10.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 10 ottobre 1918. *Il ministro*: CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916, n. 224, determinato il giorno 5 ottobre 1918, da valere dal giorno 7 ottobre al giorno 13 ottobre 1918: L. 120,18.

Roma, 6 ottobre 1918.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918:

Caso Jesus, applicato di 2ª classe, è collocato in aspettativa per motivi di salute, in seguito a sua domanda, con l'annuo assegno di L. 866,66, a decorrere dal 1° agosto 1918.

Avvocatura erariale.

Con decreto Luogotenenziale del 25 luglio 1918:

Grasso cav. uff. Giuseppe, sostituto avvocato erariale di 1ª classe è collocato in aspettativa per motivi di salute in seguito a sua domanda, con l'annuo assegno di L. 4100, a decorrere dal 1° agosto 1918.

Paolella cav. Italo, sostituto avvocato erariale di 2ª classe, in aspettativa d'ufficio, per motivi di salute, è richiamato in attività di servizio a decorrere dal 15 luglio 1918.

Con decreto Luogotenenziale del 4 agosto 1918:

Rubini Francesco, sostituto avvocato erariale di 2ª classe in aspettativa per motivi di salute, per la durata di mesi due a decorrere dal 16 maggio 1918, è richiamato, a sua domanda, in attività di servizio a decorrere dal 16 luglio 1918.

Personale dipendente dalla ragioneria generale dello Stato.

Con decreto Luogotenenziale del 4 luglio 1918:

Prot Carlo, ufficiale di ragioneria di 3ª classe nelle intendenze di finanza, è collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 21 maggio 1918, con l'annuo assegno di L. 1875.

Con decreto Luogotenenziale del 14 luglio 1918:

Rapagnetta Camillo, ufficiale di ragioneria di 2ª classe nelle intendenze di finanza, è collocato, d'ufficio, in aspettativa per motivi di salute, a decorrere dal 10 luglio 1918, con l'annuo assegno di L. 2162,50.

Direzione generale del debito pubblico

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla equiparazione nel con-solidato 5 0[0 (1918) del certificato consolidato 5 0[0 (1917) numero 29.397 di L. 650 intestato a Napolitani Maria fu Vincenzo, moglie di Carelli Luigi, con la firma a tergo della titolare autenticata.

Si previene chiunque possa avervi interesse che la parte del certificato consolidato 5 0[0 (1917) contenente le suaccennate firme è stata unita al corrispondente nuovo titolo consolidato 5 0[0 (1918), n. 72.313 di L. 680, emesso in sostituzione per equiparazione, in modo da formarne parte integrante, e che perciò, isolatamente, non ha alcun valore.

Roma, 10 ottobre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

2ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 1° del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0	354529	Cesa Giovanni Battista fu Vittorio-Stefano, minore, sotto la tutela di Frova Antonio fu Alessandro, domiciliato a Caneva di Sacile (Udine) . . . . L.	49 —
»	354530	Cesa Caterina fu Vittorio-Stefano, minore, ecc., come sopra . . »	49 —
»	354531	Cesa Maria fu Vittorio-Stefano, minore, ecc., come sopra . . . »	49 —
»	354532	Cesa Antonio fu Vittorio-Stefano, minore, ecc., come sopra. . . »	49 —
»	354533	Cesa Maddalena fu Vittorio-Stefano, minore, ecc., come sopra . »	49 —
»	354534	Cesa Vittorio fu Vittorio-Stefano, minore, ecc., come sopra . . »	49 —

Roma, 1° ottobre 1918.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CORTE DEI CONTI

Pensioni civili e militari liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 27 febbraio 1918:

Pensioni civili.

Artom Samuele, colon. cavall., L. 4336 — Narducci Michele, maresc. magg., L. 2014,80: di cui a carico dello Stato, L. 1919,98; a carico del comune di Palermo, L. 94,82 — D'Agata Ugo, cap. cav., L. 1715 — Usigli Arrigo, cap. fant., L. 2180 — Gasti Nicola, ten. col. art., L. 3972 — Ravenna Luigi, ten. vasc., L. 3683 — Chiariello Carmela m. di Garofalo, L. 630 — Demichelis Giovanni p. di Giuseppe, L. 630 — Fonsa Antonio p. di Antonio, L. 630 — Gerlin Antonio p. di Giuseppe, L. 630 — Mazzacurati Giuseppe p. di Francesco, L. 840 — Palazzolo Giovanni m. di Rosario, L. 840 — Arcoria Pietro p. di Francesco, L. 630 — Fontana Felice p. di Angelo, L. 630 — Rota Giovanni p. di Giovanni, L. 420.

Bottari Leonilde m. ved. Tardelli, L. 630 — Berlingeri Vincenzo p. di Antonio, L 630 — Santi Ercole p. di Michele, L. 630 — Ricca Giuseppe p. di Pasquale, L. 720 — Giacometti Antonio p. di Amodeo, L. 630 — Vandoni Carlo p. di Romeo, L. 630 — Damiani Emidio p. di Pietro, L. 630 — Mantelli Augusto, capitano RR. carab. L. 3062 — Mantelli Augusto, id. id., L. 3171 — Bellu Giuseppe, guardia di città, L. 1200 — De Picchi Clemente, agente custodia, L. 1200 — De Marco Vito p. di Giuseppe, L. 630 — Spriano Paolo p. di Maggiorino, L. 630 — Tisi Antonio p. di Carmelo, L. 630 — Grassia Mariano p. di Francesco, L. 630.

Berardini Angelomaria p. di Giuseppe, L. 630 — Asciutto Nicolò p. di Antonino, L. 630 — Canini Matteo p. di Egidio, L. 630 — Maio Domenico p. di Francesco, L. 630 — Rausco Rocco p. di Eufelio, L. 630 — Lupori Rutilio p. di Orlando, L. 630 — Trombetti Alessandro p. di Celso, L. 630 — Di Francesco Maria m. di Savatolri, L. 630 — Gia Maddalena m. di Rossi, L. 630 — Giancani Maria m. di Torone, L. 630 — Ravasco Santa m. di Bisio, L. 630 — Luè Giulia ved. Fantoni, maggiore, L. 2040 — Chiampo Emilio, carbiniere, L. 420,90 — Romairone Giovanni, caporale artiglieria, L. 400.

Patessio Angiolo, padre di Giuseppe, L. 840 — Cassano Domenico, padre di Pasquale, L. 630 — Marchese Vincenzo, padre di Giuseppe, L. 630 — Villa Primo di Francesco, L. 630 — Valentino Domenico, padre di Antonio, L. 630 — Bianchi Giovanni di Giacomo, L. 630 — Pozzobon Giuseppe, padre di Angelo, L. 630 — Sirianni Santo, padre di Vincenzo, L. 630 — Scasseddu Eugenio, padre di Enrico, L. 630 — D'Elia Pietro, padre di Angiolino, L. 202,50.

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del mese di novembre 1917:

Dirette.

Crovetta Luigi, soldato, L. 612 — Di Norscia Giuseppe, id., L. 1008 — Bardelli Giovanni, sergente, L. 1792 — Coletta Agostino, soldato, L. 612 — Gazzi Emidio, id., L. 612 — Bocca Giuseppe id., L. 612 — Bergamini Primo, id., L. 630 — Bertelli Antonio, id., L. 1008 — De Nard Giulio, id., L. 1008 — Di Toro Giovanni, id., L. 1008 — Gelso Gervasio, caporale, L. 1344 — Mazzetti Giulio soldato, L. 612 — Bertolli Luigi, id., L. 612 — Severoni Cesare, id., L. 1008 — Mistiroli Primo, id., L. 630 — Diliberto Salvatore, id., L. 882 — Conti Massimiliano, id., L. 630 — Colombo Paolo, id., L. 1008 — Sciarrino Pietro, id., L. 1260 — Cefasso Secondo, id., L. 1008 — Barbierato Olivo, id., L. 630 — Biagini Giovanni, id., L. 883.

Corsi Pietro, soldato, L. 630 — Elia Rosario, id., L. 630 — Perobelli Ferdinando, id., L. 630 — Sozzi Elia, sergente, L. 1126 — Pagliari Paride, soldato, L. 612 — Salvolaio Angelo, caporale, L. 720 — Ragozzi Carlo, soldato, L. 612 — Revelant Umberto, L. 756 — Babino Nicola, caporale, L. 1344 — Bordignon Pietro, id., L. 845 — Luppi Romano, id., L. 1344 — Vanini Giovanni, soldato, L. 612 — Golgo Onesto, id., L. 630 — Massaccesi Gualtiero, id., L. 882 — Romeo Luigi, id., L. 612 — Santini Pietro, id., L. 1008 — Di Donato Gennaro, id., L. 630 — Contino Stefano, id., L. 1008 — Beghin Leone, id., L. 630 — Pompei Giovanni, caporale, L. 1344.

Stellini Giovanni, soldato, L. 612 — Ferrari Giuseppe, sergente, L. 1120 — Granato Domenico, soldato, L. 630 — Mangiapio Salvatore, id., L. 612 — Barettini Giuseppe, caporale, L. 1176 — Bonvini G. Batta, soldato, L. 630 — Calissi Andrea, id., L. 630 — Colombara Ercole, sergente maggiore, L. 1792 — Cavagliato Antonio, caporale, L. 840 — Meli Giuseppe, soldato, L. 1008 — Marino Vincenzo, id., L. 612 — Grinzato Riccardo, id., L. 1008 — Poli Gino, id., L. 630 — Stefanuto Giovanni, id., L. 612 — Gruzzolo Giuseppe, id., L. 1008 — Di Grazia Silvestro, id., L. 612 — Ferraris Silvestro, id., L. 1008 — Massimino Giovanni, id., L. 630 — Pentenero Camillo, id., L. 882.

Pioletti Mario, soldato, L. 756 — Prizzi Antonino, id., L. 1008 — Santambrogio Umberto, caporal maggiore, L. 1344 — Zerbi Giocondo, soldato, L. 1008 — Granzipi Giuseppe, id., L. 1008 — Aprile Giuseppe, id., L. 612 — Cappellaro Gisberto, id., L. 1008 — D'Adda Giuseppe, id., L. 612 — Raineri Carlo, id., L. 1008 — Calufetti Faustino, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Gonella Domenico, id., L. 612 — Matera Nicola, id., L. 1008 — Clemente Agostino, id., L. 1260 — Disperati Angelo, capitano, L. 1344 — Mazzei Giuseppe, soldato, L. 630 — Meschini Adolfo, id., L. 1008 — Mulas Liberato, id., L. 1008 — Passuello Bortolo, id., L. 630.

Rectus Giuseppe, soldato, L. 630 — Lupetti Paolo, id., L. 1008 — Papi Paride, id., L. 612 — Peron Eugenio, id, L. 630 — Baldussi Enrico, id., L. 612 — Bittarelli Giulio, id., L. 756 — Bracco Giov. Battista, sergente maggiore, L. 1120 — Brogi Pietro, soldato, L. 630 — Cardia Antonio, id., L. 630 — Cherubin Pietro, id., L. 612 — Dadi Giuseppe, id., L. 612 — Ruga Antonio, caporal maggiore, L. 840 — Avanzino Luigi, soldato, L. 1008 — Apolloni Pietro, id., L. 882 — Bandrino Edoardo, sergente, L. 1120 — Bandini Luigi, soldato, L. 612 — Corsetti Giuseppe, id., L. 882 — Baldoni Mario, id., L. 882 — Pavia Ernesto, id., L. 630 — Bellano Giuseppe, id., L. 882 — Bosi Paolo, caporale, L. 840.

Ciampi Sabatino, soldato, L. 612 — Liccardo Samuele, id., L. 630 — Olivieri Adolfo, id., L. 1008 — Rodella Domenico, id., L. 630 — Silvestri Felice, id., L. 1008 — Zanola Luigi, id., L. 612 — Resconi Ettore, id., L. 612 — Montagna Pietro, id., L. 1008 — Franco Luigi, id, L. 882 — Quintiliani Lorenzo, id., L. 1008 — Brida Vincenzo, caporale maggiore, L. 1344 — Chiarini Cesare, soldato, L. 630 — Di Nozzi Donato, id., L. 1008 — Ditta Giuseppe, id., L. 612 — Giani Samuele, id., L. 630 — Laurenzi Mario, id., L. 1008 — Redolfi Antonio, id., L. 1008 — Sironi Mario, id., L. 1260 — Campoli Dionisio, sergente, L. 912 — Cranchi Giacomo, soldato, L. 612 — Feltre Angelo, id., L. 1008 — Baron Beniamino, id., L. 1008 — Becce Vincenzo, id., L. 1008 — Bosi Guido, id., L. 612.

Pesavento Giacomo, soldato, L. 612 — Zampano Gaetano, id., L. 630 — Cannoin Agenore, id., L. 612 — Rancilio Roberto, id., L. 612 — Fratangelo Francesco, id., L. 612 — Occleppio Pietro, id., L. 378 — Ortale Sebastiano, id., L. 1008 — Mantegazza Battista, id., L. 1008 — Pellegrini Giuseppe, id., L. 1008 — De Marchi Olivo, id., L. 612 — De Nardi Ferruccio, id., L. 612 — Carniel Francesco, id., L. 1008 — Coppa Antonio, id., L. 630 — Zanol Canuto, caporale, L. 1176 — Giuntini Consiglio, soldato, L. 1008 — Tinarelli Siro, id., L. 576 — Tommassetti Amerigo, id., L. 1008 — Taboga Basilio, id., L. 882 — Palmi Sisto, id., L. 1008 — Spanò Francesco, caporale, L. 1008 — Speciale Filippo, soldato, L. 882 — Saino Carlo, caporale, L. 720 — Palazzo Giuseppe, soldato, L. 630.

Troiani Dante, soldato, L. 1008 — Tognoni Giorgio, sottotenente, L. 3000, assegno supplementare L. 150 — Cappelle Gaetano,

soldato, L. 630 — Grassone Luigi, caporal maggiore, L. 1344 — Schiroli Luigi, soldato, L. 630 — Della Vedova Daniele, id., lire 612 — Prisco Angelo, id., L. 630 — Barbarini Abramo, id., lire 1008 — Coppo Rinaldo, capitano, L. 1344 — D'Angelo Vincenzo, soldato, L. 630 — Bartelloni Marino, id., L. 612 — Moro Eligio, id., L. 612 — Pennazzi Domenico, sottotenente, L. 1987 — Norma Andrea, soldato, L. 1008 — Lo Turco Leonardo, id., L. 630 — Benedetti Goffredo, caporale, L. 1344 — Bardin Faliero, id., L. 840.

Gasparutto Valentino, soldato, L. 756 — Proietti Angelo, caporale, L. 840 — Braghini Giuseppe, soldato, L. 612 — Canova Giulio, caporale, L. 1344 — Maddalena Gino, soldato, L. 630 — Patturelli Francesco, id., L. 612 — Guatto Giacomo, id., L. 1008 — Garegnani Mario, caporale, L. 1344 — Danieli Luciano, sergente, L. 1120 — Gabrielli Leonardo, soldato, L. 612 — Melega Gelindo, caporal maggiore, L. 1344 — Perini Paride, soldato, L. 882 — Bertolani Arturo, id., L. 1260 — Repetti Carlo, caporale, L. 1344 — Valtorta Luigi, soldato, L. 1008.

Gaudini Pietro, soldato, L. 630 — Molinario Nicola, id., L. 1008 — Maio Giuseppe, id., L. 639 — Galli Giuseppe, caporal maggiore, L. 1008 — Zirpolo Paolo, sergente, L. 1792 — Brunetti Angelo, soldato, L. 630 — Rovati Aderito, id., L. 1008 — Fantino Luigi, id., L. 1008 — Caron Pietro, caporale, L. 1344 — Nucci Augusto, soldato, L. 612 — Scascitelli Vincenzo, id., L. 1260, assegno supplementare L. 150 — Di Sandro Domenicoantonio, soldato L. 630.

Brunetti Giovanni, sottotenente, L. 2619 — Capasso Antonio, caporale, L. 1344 — Mantegna Giuseppe, soldato, L. 1008 — Casagrande Daniele, id., L. 630 — Elia Raffaele, id., L. 1008 — Panizzi Claudio, caporale, L. 1344 — Mollo Edoardo, soldato, L. 613 — Aprileo Elpidio, id., L. 630 — Marini Vito, id., L. 612 — Martini Scipione, id., L. 630 — Bonatti Aliero, id., L. 1008 — Misto Giuseppe, caporale, L. 1344 — Occhetti Edoardo, id., L. 1008 — Renzi Luigi, soldato, L. 612 — Della Malva Francesco, id., L. 1008 — Pezzullo Vincenzo, id., L. 612 — Maroggi Ambrogio, id., L. 612 — Amatruda Alfonso, id., L. 630 — Todini Antonio, id., L. 612 — Giova Lorenzo, id., L. 1008 — Longo Rocco, id., L. 1260, assegno supplementare L. 150 — Marcola Pietro, caporale, L. 1176 — Pirinti Dino, soldato, L. 1008 — Manciati Silvio, id., L. 612.

Romalli Francesco, soldato, L. 630 — Biondo Luigi, id., L. 1008 — De Ino Rosario, id., L. 1008 — Di Lullio Gennaro, id., L. 1008 — Scaletti Pietro, sergente, L. 1792 — Occhiali Giorgio, soldato, L. 756 — Cruvello Michele, id., L. 612 — Cossari Francesco, id., L. 612 — Torcellini Domenico, id., L. 630 — Barberis Ferdinando, id., L. 612 — Menabeni Giuseppe, id., L. 1008 — Marinco Lodovico, id., 1344 — Piangerelli Giuseppe, id., L. 756 — Tuti Vittorio, id., L. 1008 — Giacomini Giuseppe, id., L. 612 — Ghirardi Giacomo, id., L. 720 — Zoratti Urbano, id., L. 612 — Montapponi Roberto, id., L. 612.

Cambieri Luigi, soldato, L. 630 — Gambacorta Franco, id. L. 1008 — Ferrari Giacomo, id., L. 1008 — Vannoni Cesare, id., L. 1008 — Petta Luigi, id., L. 1008 — Alfieri Saverio, id., L. 1008 — Cervella Germano, id., L. 630 — Mongardi Antonio, caporale, lire 1344 — Martino Luigi, soldato, L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Ponsetto Alessandro, id., L. 1008 — Patritti Vittorio, L. 882 — D'Addano Fortunato, id., L. 1008 — Luciani Eugenio, caporale, L. 840 — Zaninetti Carlo, soldato, L. 720 — Lisi Francesco, id., L. 630 — Dell'Agnola Angelo, id., L. 1008 — Carrobbio Giovanni, id., L. 612 — Dorfetti Pietro, id., L. 840 — Rossi Guido, sergente, L. 912.

Giaretta Attilio, soldato, L. 504 — Parigi Antonio, id. L. 1008 — Piccioni Vincenzo, id., L. 884 — Berera Daniele, id., L. 612 — Di Bartolo Nunzio, id., L. 1008 — Conti Cesare, id., L. 1008 — Costantini Giuseppe, id., L. 630 — Baldini Ubaldo, id, L. 882 — Fozzo Pasquale, id., L. 612 — Borra Luigi, id, L. 630 — Bargellini Luigi, id., L. 1008 — Veltri Giuseppe, id., L. 612 — Serbe Michele, caporale, L. 1008 — Travagli Felice, soldato, L. 1260 — Storani Enrico, id., L. 630 — Apicella Francesco, id., L. 1008 — Cocetta Luigi, id, L. 756.

Savino Michele, soldato, L. 1008 — Falchini Orfeo, caporal maggiore, L. 840 — Amari Gaspare, soldato, L. 756 — Ciriolo Michele, id., L. 630 — Mazzorani Mansueto, id., L. 612 — Bertoia Alfonso, id., L. 630 — Carangelo Giuseppe, id., L. 1008 — Biaiolo Antonio, id., L. 1008 — Beneventi Giovanni, id., L. 504 — Ruga Lorenzo, id., L. 1008 — Camaioni Vincenzo, id., L. 882 — Bellomo Umberto, caporale, L. 720 — Lucariello Francesco, soldato, L. 630 — Costanza Santo, id, L. 612 — Morsaniga Giuseppe, id., L. 612 — Neirotti Giovanni, id., L. 612 — Dotti Alessandro, caporale, L. 720 — Di Tuccio Francesco, soldato, L. 630 — Marcantoni Umberto, caporale, L. 1680 — Truffarelli Marsilio, soldato, L. 504.

Mandò Giovanni, soldato, L. 1008 — Pietrapaoli Filippo, id., L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Grossi Luca, soldato, L. 756 — Corradini Pietro, id, L. 1008 — Ciampini Luigi, id., L. 504 — Chiricozzo Giov. Battista, id., L. 612 — Cantone Ferdinando, id., L. 1008 — Breccia Luigi, id, L. 1008 — Nardi Sante, id., L. 1008 — Gallino Giuseppe, id., L. 1008 — Panzieri Giuseppe, id., L. 612 — Longhi Arturo, sergente, L. 912 — Bravoli Paolo, soldato, L. 756 — Russo Giuseppe, id, L. 630 — Lazzerini Severino, id, L. 1008 — Montagnoli Carlo, caporale, L. 840 — Melano Domenico, caporal maggiore, L. 1344 — Rossi Ferdinando, soldato, L. 1008.

Locatelli Giuseppe, soldato, L. 612 — Pecoraro Mansueto, id., lire 1008 — Pizzio Giuseppe, id., L. 1008 — Giordano Cataldo, id., L. 1008 — Beltronno Alessandro, id., L. 1008 — Molteni Alfredo, id, L. 612 — Tozzi Pietro, id., L. 1008 — Di Genova Domenicantonio, id., L. 630 — Facciolo Domenico, id., L. 612 — Baldiserri Raffaele, id, L. 756 — Beni Domenico, id., L. 756 — Poggetti Attilio, id, L. 1008 — Bazzano Francesco, id, L. 1008 — Lisecca Mauro, caporal maggiore, L. 840 — Spalluto Antonio, soldato, L. 612 — Lombardi Roberto, id, L. 1008 — Taddeo Ludovico, id, L. 612 — Veronelli Mario, id., L 504 — Cenarelli Vittorio, sergente, L. 1792.

Massaera Giovanni, soldato, L. 612 — Olivetti Giovanni, id, L. 612 — Di Marco Giacomo, id., L. 612 — Bosco Alessandro, caporal maggiore, L. 720 — Grosso Francesco, soldato, L. 1008 — Palmieri Vincenzo, caporal maggiore, L. 730 — [illegible]gato Pietro, soldato, L. 612 — Gollino Guglielmo, id., L. 756 — Del Santo Pietro, id., L. 756 — Sobia Giuseppe, id., L. 612 — Pagan Francesco, id., L. 1008 — Pirrello Carmelo, id., L. 1008 — Pintore Bacchisio, id., L. 1008 — Rallini Gioacchino, id., L. 1008 — Marchesini Angelo, id., L. 612 — Giacomini Leonardo, id, L. 756 — Rossi Giuseppe, id, L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Benedetti Gerolamo, L. 1260, assegno supplementare, L. 150 — Valdini Felice, id., L. 630.

Fassi Guglielmo, soldato, L. 630 — Motta Carlo, id., 1008 — Durante Vincenzo, id., L. 1612 — Rosati Domenico, id., L. 1008 — Costanza Giuseppe, id., L. 1008 — Marchetti Celeste, caporale, L. 840 — Ledda Vito, soldato, L. 1008 — Secondino Vincenzo, id., L. 630 — Scarpanti Emilio, id., L. 612 — Codemo Raimondo, id., L. 882 — Biasucci Angelo, id., L. 756 — Rieti Nazzareno, id., L. 612 — Giorgetti Dante id., L. 630 — Mearini Arturo, caporal maggiore, L. 1008 — Corti Mario, sergente, L. 1792 — Gregorini Settimio, soldato, L. 612 — Motta Macchiolin, id., L. 1008 — Bando Bartolomeo, id., L. 1260 — Nuccio Domenico, caporale, L. 840.

Olivieri Abramo, soldato, L. 612 — Corti Mario, id., L. 630 — Marinoro Giovanni, id., L. 630 — Spinotti Giuseppe, caporale, lire 840 — Albieri Luigi, soldato, L. 630 — Bertin Calisto, caporale, L. 840 — Marchesi Giovanni, sergente, L. 1120 — Fracchia Romualdo, caporale, L. 1344 — Assandri Pietro, soldato, L. 1008 — Bedon Egisto, id., L. 612 — Di Pruizio Sante, id., L. 1008 — Pavolettoni Carlo, id., L. 1008 — Madalossi Davide, id., L. 612 — Marelli Giovanni, sergente maggiore, L. 1120 — Matera Vincenzo, soldato, L. 882.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo — *10 ottobre 1918* (Bollettino di guerra n. 1236).

Nonostante le avverse condizioni atmosferiche la nostra artiglieria svolse su molti tratti della fronte vigorose azioni di fuoco, sconvolgendo difese ed incendiando baraccamenti.

Alla Sella Tonale, dopo faticosa marcia nella neve, un nostro nucleo piombò su una piccola guardia avversaria e, annientatala, tornò nelle proprie linee con qualche prigioniero, armi e materiali.

Altri nostri reparti esploranti impegnarono vivaci scaramuccie con avamposti nemici in fondo a Val Chiese ed in Val Lagarina, e fugarono in seguito a breve lotta un pattuglione avversario in Vallarsa.

Diaz.

Comando supremo — *9 ottobre 1918* (Bollettino di guerra).

ALBANIA. — Scontri di pattuglie lungo il basso Skumbi. Squadriglie di aeroplani bombardarono efficacemente un grande accampamento nemico ad oriente di Durazzo.

Diaz.

Settori esteri.

La vittoria franco-britannica fra Cambrai e Saint-Quentin si è estesa anche ieri. Le truppe alleate hanno progredito su tutto il fronte, liberando altri numerosi villaggi.

La rapidità dei progressi franco-britannici - spiega una nota ufficiale da Parigi - si deve al fatto che le formidabili difese della linea di Hindenburg, le quali si succedevano su oltre 40 chilometri di larghezza, furono completamente oltrepassate fra Arras e Saint-Quentin. I tedeschi non hanno più per difendersi in questi settori che organizzazioni molto meno salde, incapaci di resistere ad un attacco.

In Champagne l'armata del generale Gouraud esplica sempre una azione che consiste principalmente nel trattenere divisioni nemiche.

In collegamento con le truppe francesi, gli americani ad est dell'Argonne hanno pure progredito in direzione di Grand Pré. Essi sono pervenuti sino ai margini a sud di Marcq ed hanno raggiunto le unità francesi in questa regione, e malgrado contrattacchi estremamente vivi, si sono mantenuti sulla linea Cunnel-Romagne-sous-Montfaucon.

Ad est della Mosa gli americani hanno progredito sino ai margini di Sivry sur Meuse, nel bosco di Chaume.

Circa la presa di Cambrai, per parte delle truppe britanniche, un telegramma del corrispondente dell'*Agenzia Havas*, in data 10 corrente, dice:

« Il mondo civile apprenderà con stupore e con disgusto il delitto commesso dai tedeschi nel momento stesso in cui essi imploravano la pace. Stamane gli inglesi sono stati sorpresi di trovare Cambrai in assai buono stato; ma a datare dalle ore 10 del mattino una serie di esplosioni si sono fatte udire nei quartieri vicini alla cattedrale. Era la città che cominciava a saltare in aria in seguito ad esplosione di mine a movimento di orologeria. Nello stesso tempo focolari di incendio si manifestarono presso le vie vicine alla cattedrale, alla torre campanaria e alla piazza d'armi e formavano enormi bracieri. Anche la cattedrale è danneggiata ma non dall'incendio. Il fuoco alimentato dal vento di sud-ovest, guadagna altre parti della città. Le esplosioni continuano ».

In Macedonia le truppe greche hanno raggiunto la linea Startista-Vrondu-Porra-Rodalivos-Pravi-Cavalla. La città di Cavalla fu trovata in pietose condizioni, stante le inaudite atrocità commesse dai bulgari.

In Serbia le truppe franco-serbe, proseguendo la loro marcia verso Nich, hanno occupato altre importanti località.

In Palestina non vi sono state ulteriori operazioni militari.

Navi da guerra francesi ed inglesi penetrarono il 6 corrente nel porto di Beiruth. Il successivo giorno colonne di fanteria inglese, venendo dall'interno, occuparono la città, entusiasticamente accolte dalla popolazione.

Sulla guerra l'*Agenzia Stefani* comunica maggiori notizie con i seguenti telegrammi:

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Durante la notte è continuato l'inseguimento ad est di Saint-Quentin. I francesi hanno occupato il bosco di Landricourt ed hanno oltrepassato Beautroux e Fontaine Notre Dame.

A nord dell'Aisne i francesi hanno spinto vigorosamente il nemico; nella regione ad est di Ostel i francesi tengono l'altipiano della Croix-sans-Tête.

I francesi hanno varcato il canale dell'Aisne più ad est nella regione di Villers-en-Brayère.

In Champagne un attacco vivacemente eseguito ha permesso ai francesi di prendere Liry e di fare prigionieri.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Ad est di Saint-Quentin le nostre truppe, mantenendo strettamente il contatto, hanno continuato ad inseguire il nemico le cui retroguardie oppongono una notevole resistenza. Abbiamo effettuato un'avanzata di sei chilometri in certi punti e portato le nostre linee ad est di Seboncourt, ai dintorni di Bernaville, ad est di Montigny sur Aronayse e di Bernot.

Abbiamo occupato numerosi villaggi, tra cui Foeulaine, Neuvillette, Regny, Châtillon sur Oise, Thinelles.

A sud dell'Oise abbiamo preso Servais e fatto prigionieri.

Tra l'Ailette e l'Aisne la pressione esercitata dalle nostre truppe e dalle unità italiane operanti in stretta collaborazione dalle due parti del Chemin des Dames ha costretto i tedeschi a ripiegare al di là del canale dell'Oise. Nella giornata, malgrado un violento fuoco di mitragliatrici, ci siamo impadroniti di Beaulne, Chivy Ver, neuil, Courtonne, nonchè di Bourg et Comin.

In pari tempo nostre unità, varcando l'Aisne ad est di Ouilly hanno ricacciato il nemico in direzione del nord ed occupato Bargnan e Beaurieux.

Più ad est abbiamo pronunciato un vivo attacco a nord di Berry-au-Bac e guadagnato terreno, facendo prigionieri.

In Champagne il nemico, esaurito dai duri combattimenti che vi si sono svolti senza interruzione dal 26 settembre, sul fronte della quarta armata, ha cominciato stamane a battere in ritirata in direzione dell'Aisne. La nostra fanteria, sopraffacendo le retroguardie, che tentavano di ostacolare la nostra avanzata, ha oltrepassato i villaggi di Liry, Monthois, Challorange e raggiunto i dintorni di Mont Saint-Martin e di Saint-Morel. Più a destra abbiamo passato l'Aisne di fronte a Ternes, di cui siamo padroni. Abbiamo occupato la stazione di Grand Pré ove abbiamo fatto numerosi prigionieri.

LONDRA, 10. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Stamane all'alba abbiamo ripreso la nostra avanzata su tutto il fronte di battaglia. Abbiamo progredito rapidamente in tutti i punti, malgrado gli sforzi delle retroguardie nemiche per trattenere il nostro progresso.

Le nostre truppe si avvicinano ai grandi boschi ad est di Bohain e sono entrate in Vaux e in Andigny.

A nord di questa località abbiamo raggiunto la linea generale del fiume Selle de Saint-Souplet in vicinanza di Solesmes e abbiamo preso Le Cateau. Ad ovest di Solesmes ci siamo impadroniti di Avesnes, di Rieux e di Thun Saint-Martin. Ad ovest del canale della Schelda abbiamo occupato Estrun.

Nelle città e nei villaggi di cui ci siamo impadroniti durante la nostra avanzata odierna abbiamo trovato un certo numero di abitanti, di cui 2500 nella città di Caudry.

A sud-est di Lens le nostre truppe hanno pure fatto nuovi progressi e si sono impadronite di Rouvroy.

PARIGI, 10. — Il comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 9 ottobre dice:

Le forze franco-serbe, proseguendo con successo il loro progresso a nord e ad est di Leskovatz, hanno raggiunto Lakochtitza e Seodie.

LONDRA, 10. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito britannico in Palestina dice:

Navi da guerra francesi e britanniche entrarono nel porto di Beiruth il 6 corrente e trovarono la città sgombrata dal nemico.

Il 7 corrente automobili blindate britanniche oltrepassando la nostra cavalleria e le nostre colonne di fanteria, arrivarono nella città e il giorno successivo distaccamenti avanzati di fanteria britannica ed indiana occuparono la piazza e furono oggetto di un entusiastico ricevimento da parte degli abitanti.

Il numero dei prigionieri fatto dall'esercito di spedizione dell'Egitto, esclusi i prigionieri fatti dall'esercito arabo, supera ora i 75.000 e si calcola che di tutti gli effettivi della quarta, settima ed ottava armate turche non siano sfuggiti più di 17.000 uomini, fra cui circa 4000 baionette.

I prigionieri sono per la maggior parte in uno stato di sfinimento lamentevole, e ricevono tutti i soccorsi che è possibile dar loro.

CRONACA ITALIANA

Proveniente da Parigi è, questa mattina, arrivato al fronte il presidente del Consiglio on. Orlando.

Egli si è recato immediatamente al quartier generale per conferire con S. M. il Re e col capo di stato maggiore generale Diaz.

Croce al merito della Croce Rossa italiana. — Ieri alle 16, nella sede della Croce Rossa americana in via Sardegna, a Roma, ebbe luogo la solenne consegna della Croce al merito della Croce Rossa italiana al presidente generale della Croce Rossa americana, signor Henry Davison.

Il presidente della Croce Rossa italiana, on. senatore conte Frascara, nel consegnare le insegne pronunciò in inglese un discorso di circostanza.

Rispose il presidente Davison con ispirate parole.

Assistevano alla consegna dell'onorificenza S. E. l'ambasciatore degli Stati Uniti, Nelson Page, ed un largo stuolo di ufficiali della Croce Rossa americana con a capo il colonnello Pershing.

La cerimonia si svolse con la massima cordialità.

La Missione della Federazione americana del lavoro, presieduta da Samuel Gompers, è giunta in zona di guerra, ricevuta da una Missione militare italiana e dal generale americano Treat.

Accompagnano la Missione due diplomatici americani.

La Missione ha partecipato ad una colazione alla mensa del Comando e quindi è partita per una visita alla zona del Montello.

TELEGRAMMI "STEFANI"

NEW-YORK, 9. — I giornali degli Stati dell'ovest, del centro e del sud degli Stati Uniti sono concordi nel rilevare che la risposta di Wilson alla Germania equivale ad una domanda di capitolazione completa ed approvano il rifiuto dell'armistizio fino a che questa semplice condizione non sia stata accettata.

LONDRA, 10. — I giornali sono concordi nell'approvare la risposta di Wilson alla Germania.

Il *Daily Telegraph* scrive: « Siete voi onesti? » È questo il significato delle parole di Wilson, che sono dolci, ma contengono una trama di acciaio. È un modo cortese per dire alla Germania ed all'Austria dalle mani sanguinose, che lascino ciascuna le loro vittime (Italia compresa) come prima condizione essenziale per ogni trattativa di pace. Non può ammettersi alcun'altra condizione, ed aggiungeremo che come seconda condizione essenziale, bisogna che vi sia la completa riparazione delle odiose devastazioni, che hanno contrassegnato l'occupazione tedesca. Gli alleati non tollereranno alcun *bluff*. Se la Germania vuole l'armistizio, deve implorarlo come un belligerante che combattè e fu sconfitto.

Il *Daily Mail*, esaminando il significato della nota di Wilson, osserva che, tra le sue condizioni, una di quelle che sono più evidenti, in base ai quattordici punti, porta che l'Italia irredenta deve essere sgomberata. Ed aggiunge: Nella sua ammirevole risposta Wilson mostra al mondo il tranello che le parole di Massimiliano di Baden nascondono e il presidente molto saggiamente e fermamente rifiuta l'armistizio, come fece il suo grande predecessore Lincoln. Wilson ha deciso di lasciare le questioni d'importanza militare all'alto comando, cioè a Foch.

Il *Times* dice: I popoli alleati considereranno la risposta di Wilson come ferma e saggia. La sua condizione circa lo sgombro dei territori invasi si applica chiaramente anche a tutti i territori dell'ex-impero russo ed ai territori invasi del Belgio, della Francia, dell'Italia e della Serbia. È dunque inutile per la Germania distinguere tra territori invasi dove si combatte e territori ove essa ha imposto la pace.

La nota di Wilson è estremamente soddisfacente, perchè assicura che nessuna manovra nemica potrà indebolire la situazione militare degli alleati. Essa non assicura neppure l'armistizio alla Germania in caso di sgombero di tutti i territori invasi. Lo sgombero è la prima ma in nessun modo la sola condizione che dovrà essere adempiuta prima che si possa prendere in considerazione un armistizio qualsiasi.

LONDRA, 9. — Il primo ministro Lloyd George ha diretto al maresciallo Haig il seguente telegramma:

« Il maresciallo Foch m'informa della brillante vittoria riportata dalla prima, dalla terza e dalla quarta armata, ed io tengo ad esprimere a voi, ai generali Horne, Byng e Rawlinson ed a tutti gli ufficiali e soldati ai vostri ordini le felicitazioni più sincere per il grande ed importante successo che l'esercito britannico coi fratelli d'arme dell'esercito americano, ha ottenuto in questi ultimi giorni. Il coraggio e la tenacia con cui le truppe dell'impero, dopo aver resistito nella primavera di quest'anno ai formidabili colpi del nemico, hanno nuovamente preso l'offensiva e ottenuto risultati così decisivi che costituiscono una delle più belle pagine della nostra storia militare. Il fatto di aver infranto il grande sistema difensivo stabilito dal nemico sul fronte occidentale e da lui proclamato inespugnabile, è una gesta di cui tutti siamo fieri a buon diritto e di cui l'impero vi sarà sempre riconoscente ».

ZURIGO, 10. — Si ha da Helsingfors: Ieri la Dieta ha tenuto una seduta segreta durata dalle 13 alle 21 ed ha proceduto all'elezione del re, in base alla costituzione del 1772. Per acclamazione è stato eletto Federico Carlo d'Assia. Gli agrari e i repubblicani si astennero restando seduti.

La presidenza della Dieta è stata incaricata di adottare i provvedimenti resi necessari dalla deliberazione presa.

Si ha da Varsavia: Il primo ministro Kucharzevski ha scritto al Consiglio di reggenza, pregando di essere subito esonerato dall'ufficio e dall'incarico di costituire il nuovo gabinetto.

I partiti democratici polacchi formanti il blocco di sinistra hanno fatto trasmettere ai ministri dell'Intesa e degli Stati neutrali a Berna una dichiarazione a favore della Polonia interamente unita e con sbocco al mare, indipendente e democratica, respingendo ogni tentativo di legare le sorti della Polonia a quelle dell'Austria-Ungheria e della dinastia di Asburgo.

ZURIGO, 10. — Andrei, editore del *Ma chi è?* è stato condannato a venti mesi di carcere, meno otto, già scontati preventivamente, a 1000 franchi di ammenda ed all'espulsione; Engelmann a due anni e mezzo di carcere a 5000 franchi di ammenda ed alla espulsione.

Durante il processo è risultato che lo stato maggiore tedesco aveva istituito a Zurigo un riparto terroristico per l'invio di armi munizioni e proclami nei paesi nemici, specialmente in Italia, e che il giornale disfattista *Verità*, da inviarsi in Italia, si stampava a Berlino, nell'edificio, ove Erzberger ha i suoi uffici di propaganda.

ZURIGO, 10. — Un dispaccio da Kiew annunzia che l'ex-generalissimo russo Alexejeff è morto a Jekaterinoslaw.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.